

**Decreto del Vice Presidente n. 31 del 23.04.2019**

**OGGETTO:** *Individuazione Referenti per la protezione dei dati personali del CREA ai sensi degli artt. n. 4 e 20 del Regolamento Ue n. 2016/679, a supporto del Titolare del trattamento.*

- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo “*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*” (di seguito GDPR) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- VISTO** l’art. 4, comma 1, par. 7) del citato Regolamento che definisce *Titolare del trattamento* “*l’autorità pubblica che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali*”;
- VISTO** l’art. 5 del citato GDPR che introduce il principio di “*responsabilizzazione*” per cui il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi che presidono al trattamento dei dati personali e deve essere sempre in grado di provarlo;
- VISTO** l’art. 24 del GDPR che dispone che il Titolare del trattamento metta in atto misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare e poter dimostrare che il trattamento è conforme al Regolamento in ragione della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- VISTO** il Dlgs. n. 218/2016 che all’art. 2, co. 2, lett e) dispone che i ricercatori e tecnologi devono assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
- VISTO** il Dlgs. n. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, che abroga e modifica le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al Dlgs. n. 196/03;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA;
- VISTO** lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 22.9.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3.10.2017;

- VISTA** la Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381, che incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA che assume la denominazione di "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il *"Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 64 dell'11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa Alessandra Gentile è stata nominata Vice Presidente dell'Ente;
- VISTA** la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell'Ente;
- VISTO** il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l'incarico al Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f., n. 628 del 23 maggio 2018, con cui la Dott.ssa Emilia Troccoli è nominato Responsabile per la protezione dei dati personali del CREA (di seguito DPO);
- RAVVISATA** la necessità di implementare l'organizzazione del trattamento dei dati personali all'interno del CREA;
- RITENUTO** di individuare in questa prima fase di attuazione del GDPR all'interno del CREA, le misure organizzative cui dovranno adeguarsi gli Uffici dell'Amministrazione centrale e i Centri di ricerca;
- SENTITO** il Responsabile per la protezione dei dati personali del CREA (DPO)

### **Decreta**

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è il Titolare del trattamento dei dati personali - nella persona del Legale Rappresentante pro - tempore - cui spettano le decisioni in ordine alla finalità ed ai mezzi del trattamento, ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR.
2. Il Direttore Generale, i Dirigenti degli Uffici e i Direttori dei Centri, sono individuati quali Referenti per il trattamento dei dati personali - ciascuno nel proprio ambito di competenza - e dunque, come centri di imputazione soggettiva delle attività volte ad assicurare gli obblighi di protezione previsti, in capo al Titolare del trattamento - ed in funzione di supporto di

quest'ultimo - dal GDPR e dalla normativa nazionale di cui al Dlgs. n. 196/03 come modificato dal Dlgs. 101/18.

3. Il Direttore Generale, svolge funzione di coordinamento della rete dei Referenti ed in particolare, sentito il DPO: fornisce indicazioni di carattere generale, emana direttive; definisce i modelli standard delle informative agli interessati; degli atti di designazione degli autorizzati al trattamento e delle istruzioni cui questi ultimi devono attenersi, nonché delle clausole contrattuali di nomina dei Responsabili esterni del trattamento e degli accordi con eventuali Contitolari; coordina la definizione delle misure tecniche ed organizzative volte alla corretta applicazione del Regolamento e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
4. I Referenti hanno il compito, nell'ambito di propria competenza, di dare attuazione alle misure organizzative e tecniche – che saranno comunicate tramite apposite istruzioni operative e direttive per il corretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente - in particolare, mediante:
  - a. individuazione - in riferimento alle diverse attività di trattamento - dei soggetti che dovranno poi essere designati dal Titolare del trattamento o suo delegato, quali “*autorizzati*” al trattamento ai sensi dell’art. 4 e 29 del GDPR;
  - b. verifica della preliminare istruzione dei soggetti autorizzati rispetto al trattamento, all’uso dei relativi dispositivi ed alle misure di sicurezza da osservare, nonché vigilanza sulla osservanza delle istruzioni impartite e sul rispetto degli obblighi legali di riservatezza;
  - c. rilascio di adeguata informativa agli interessati - ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - e acquisizione, ove necessario, del consenso;
  - d. riscontro delle richieste degli interessati circa l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR;
  - e. collaborazione al continuo aggiornamento del Registro del trattamento del Titolare di cui all’art. 30 del GDPR, comunicando al DPO eventuali nuovi trattamenti attuati presso l’Ufficio/Centro di propria competenza o eventuali cessazioni e/o modifiche dei trattamenti in essere;
  - f. censimento delle banche dati e degli applicativi in uso, dandone comunicazione al DPO e al Titolare del trattamento - ai fini della eventuale individuazione e nomina - quali Responsabili esterni del trattamento - di detentori di banche dati e fornitori di applicativi che trattano dati personali, in ragione di contratti e convenzioni, nonché della individuazione di eventuali Contitolari per la stipula di specifici accordi di contitolarità, anche per l’inserimento di tali informazioni nel Registro dei trattamenti;
  - g. comunicazione al Titolare del trattamento e al DPO, di eventuali violazioni dei dati personali, ai fini dell’attivazione della procedura di *data breach* ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
  - h. informazioni al Titolare ed al DPO atte a dimostrare l’osservanza degli obblighi previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale;
  - i. segnalazione tempestiva di ogni circostanza che possa pregiudicare il corretto trattamento dei dati personali e che possa determinare un rischio di violazione del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il Vice Presidente  
Prof. Alessandra Gentile

